



Titolo

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – decorrenza – individuazione

Descrizione

Il termine di quindici giorni per il deposito della documentazione relativa all'acquisizione delle partecipazioni – secondo un'interpretazione piana del sintagma “*acquisizione delle partecipazioni*” – decorre dal momento dell'efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie, ossia dalla data dell'atto consensuale di cessione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, in forza del principio di libertà delle forme, nei rapporti tra le parti la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l'art. 2470 CC regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società. Ed infatti detta norma non riguarda il dispiegamento dell'efficacia tra le parti del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, in quanto tale rapporto è regolato dal suddetto principio di libertà delle forme dal quale consegue che il momento traslativo della proprietà delle quote si perfeziona, semplicemente, una volta che sia raggiunto il consenso delle parti rispetto al negozio traslativo. Ed invero, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede né "ad substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (cfr. Cass. Civ. Sezione I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sezione I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sezione I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sezione I, n. 29902/2019). Tale orientamento è stato pienamente condiviso anche da questa Corte federale (cfr. SS.UU. n. 80/2019-2020). Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il *dies a quo* per il computo del termine previsto dall'art. 20-bis, comma 4, delle NOIF

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 55/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Caminiti

Riferimenti normativi

art. 20-bis NOIF; art. 32, comma 5-bis, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0055 CFA del 3 gennaio 2022 (Calcio Foggia 1929 S.r.l. - Nicola Canonico - Maria Assunta Elena Pintus/Procura federale)